



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Ufficio VII - Asilo e Immigrazione

N. 14100/141(8)

Roma, 4 aprile 2019

**Al Sig. Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica  
Sicurezza**

**SEDE**

**Al Sig. Comandante Generale  
dell'Arma dei Carabinieri  
ROMA**

**Al Sig. Comandante Generale  
della Guardia di Finanza  
ROMA**

**Al Sig. Comandante Generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto  
ROMA**

**Al Sig. Capo di Stato Maggiore  
della Marina Militare  
ROMA**

**E, p.c. Al Sig. Capo di Stato Maggiore  
della Difesa  
ROMA**

**OGGETTO: Intervento dell'assetto "Alan Kurdi" (ONG Sea Eye)  
iniziato in 3 aprile 2019. Direttiva ex articolo 11 del d.lgs. n.  
286/1998 recante il Testo Unico in materia di Immigrazione.**

Si fa riferimento all'intervento attivato lo scorso 3 aprile dalla ONG tedesca Sea Eye, utilizzando l'imbarcazione "Alan Kurdi", battente bandiera tedesca, in acque SAR libiche, che ha interessato 64 stranieri, tra cui 50 donne e 12 minori.



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Ufficio VII - Asilo e Immigrazione

Al riguardo, e di seguito alle direttive in data 18 marzo 2019 e 28 marzo 2019, si ritiene necessario fornire linee operative per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima, anche al fine di evitare la possibile strumentalizzazione degli obblighi internazionali in materia di *search and rescue*, ferma restando la primaria esigenza, più volte ribadita, di salvaguardare la vita umana.

In termini generali, infatti, la condotta di soccorso posta in essere da un assetto navale non può essere, di fatto, riconducibile ad attività strutturata volta al trasferimento di stranieri in territorio nazionale, in violazione di specifiche normative nazionali, europee ed internazionali.

Rileva in particolare, nel caso in esame, la Convenzione di Montego Bay (art.19) che, nel disciplinare il **passaggio "non inoffensivo"** di un'imbarcazione, cui consegue un *"pregiudizio al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero"*, fa riferimento anche all'ipotesi di *"carico e scarico"* di persone in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di immigrazione.

Nella fattispecie, in cui è intervenuto un assetto navale battente bandiera diversa da quella italiana, peraltro in area di responsabilità di altro Paese, occorre altresì far riferimento allo Stato in cui la stessa imbarcazione è stata registrata.

Risultano, infatti, in capo a quest'ultimo specifiche responsabilità inerenti, innanzi tutto, all'idoneità dello stesso mezzo ad effettuare operazioni di salvataggio, specie ove emerga che l'imbarcazione sia stata utilizzata per quelle specifiche finalità.

Per tale ragione, e in coerenza con quanto rappresentato alle autorità tedesche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con nota odierna, si ritiene che lo Stato di bandiera debba assumere uno specifico ruolo di controllo e di coordinamento delle successive attività che l'assetto navale dovrà porre in essere.

Per ciò che attiene, più direttamente, all'attività di controllo delle frontiere, il cui coordinamento è riconducibile alla diretta responsabilità dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza, **un'eventuale transito dell'imbarcazione "Alan Kurdi" nell'area marittima di competenza italiana in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione si configurerebbe, necessariamente, quale passaggio "non inoffensivo"**.

Infatti le autorità italiane non hanno coordinato l'evento in esame né lo stesso è avvenuto in acque di responsabilità nazionale.



# *Ministero dell'Interno*

GABINETTO DEL MINISTRO

Ufficio VII - Asilo e Immigrazione

Un'eventuale condotta di navigazione verso l'Italia posta in essere dal Comandante della "Alan Kurdi" risulterebbe, pertanto, essere finalizzata al trasferimento sul territorio italiano di migranti irregolari con modalità improprie, in violazione della normativa internazionale sul diritto del mare e, quindi, in maniera *pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza dello Stato*.

Alla luce di quanto precede, nella prospettiva di avvicinamento della suddetta imbarcazione in acque di responsabilità italiana, alla stessa dovrà essere intimato sin d'ora il divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali e, al riguardo, si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra riportate.

**D'ORDINE DEL MINISTRO  
IL CAPO DI GABINETTO  
F.to Piantedosi**